



CNA FORMAZIONE

Ecipa Lombardia

Future & Learning Designers

OLTRE ALLA PROROGA DEL CORSO DI 40 ORE PER I MECCATRONICI SI ESTENDE ANCHE LA PROROGA DELLA POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE LE QUALIFICHE MANCANTI IN FORMA SEMPLIFICATA CON I CORSI DI 150 ORE PER GOMMISTI E 180 PER CARROZZIERI

L'emendamento approvato riporta: All'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole "**per i dieci anni**" sono sostituite dalle seguenti: "**per gli undici anni**".

Alla luce di tale modifica il testo completo del comma 2 risulta essere il seguente:

2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per gli UNDICI anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558

Il successivo comma 2-bis prevede che:

« 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3».

Ne consegue che la proroga riguarda:

- le imprese già iscritte, alla data del 05/01/2013, nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane per l'attività di meccanica motoristica o elettrauto che intendono conseguire l'abilitazione per l'attività di meccatronica;

- le imprese già iscritte, alla data del 05/01/2013, nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di autoriparazione (meccatronica, gommista e carrozzeria), che intendano conseguire l'abilitazione o le abilitazioni mancanti;

accedendo ai percorsi formativi attivati dalle Regioni, previsti dalla L.n.205/2017 (di modifica alla L. n.224/2012), la cui frequentazione con esito positivo consente l'immediata abilitazione del Responsabile Tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta senza l'obbligo di svolgere un anno di attività in qualità di operaio qualificato presso una impresa del settore oltre al riconoscimento di crediti formativi che riducono il monte ore di formazione ordinaria.

Ne consegue che le imprese già iscritte, alla data del 05/01/2013, nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di autoriparazione (meccatronica, gommista e carrozzeria) hanno tempo fino al 05/01/2024 per frequentare i corsi "semplificati" e acquisire l'abilitazione non posseduta.

Per lo standard professionale di tecnico meccatronico il riferimento è all' Accordo in conferenza stato regioni del 12/06/2014.

Per gli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per RT delle attività di carrozzeria e gommista il riferimento è all'Accordo in conferenza stato regioni del 12/07/2018.